



## DELIBERA N. 1116

22 dicembre 2020

### Oggetto

Schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato”

### Riferimenti normativi

Articolo 3, comma 1, lettera eee) e articolo 213, comma 2 del codice dei contratti pubblici.

### Parole chiave

Contratto tipo. Partenariato Pubblico Privato. Costruzione e gestione di opere pubbliche.

### Visto

il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che «ha ad oggetto l’approvazione congiunta tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e l’Autorità Nazionale Anticorruzione del contratto standard di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità a diretto utilizzo della pubblica amministrazione, elaborato dal Gruppo di lavoro inter-istituzionale in materia di partenariato pubblico privato costituito in forza della determina del Ragioniere Generale dello Stato dell’8 agosto 2013 e s.m.i.»;

### Vista

la determina del Ragioniere Generale dello Stato dell’8 agosto 2013 e s.m.i. con la quale è stato istituito il Gruppo di lavoro per la predisposizione dello schema di Contratto di concessione in oggetto;

la richiesta di parere inviata al Consiglio di Stato in data 27 febbraio 2020, sottoscritta congiuntamente dal Ragioniere Generale dello Stato e dal Presidente dell’Autorità;

## Visto

il parere del Consiglio di Stato, sezione Prima, del 28 aprile 2020, n. 823, nel quale tra l’altro sono stati richiamati gli elementi che differenziano il partenariato pubblico privato dagli appalti e l’importanza dello strumento per il rilancio dell’economia;

l’articolo 3, comma 1, lettera eee) secondo cui il contratto di partenariato pubblico privato è «il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat»;

l’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici che prevede: «L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche»;

## Viste

le osservazioni pervenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica in data 23 settembre 2020;

le osservazioni pervenute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 15 ottobre 2020;

## Considerato

che l’Autorità con l’adozione dello schema di contratto standard, non vincolante, intende fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che, mediante una corretta allocazione dei rischi al soggetto privato e un’adeguata bancabilità del progetto, sia capace di promuovere l’efficienza e la qualità dell’attività amministrativa in un settore, quello del partenariato pubblico privato, caratterizzato da un’elevata mortalità delle procedure;

che sotto il profilo contabile e statistico, tale strumento può, altresì, rappresentare una guida per le stazioni appaltanti per una corretta classificazione off balance dell’operazione e, quindi, per una contabilizzazione del valore totale della stessa operazione (parte pubblica e parte privata) sul bilancio



dell'ente concedente come non generativa di nuovo debito e di nuovo deficit con effetti positivi per la finanza pubblica.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 22 dicembre 2020

## DELIBERA

l'approvazione dello schema di "Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato"

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

Il Segretario Maria Esposito